

ADEMPIMENTI

L'e-commerce e i contribuenti minimi o forfettari

di Leonardo Pietrobon

Ai fini Iva il **commercio elettronico** è sottoposto ad un regime Iva dedicato, al sussistere di specifiche condizioni; tale **concetto non è, invece, valido** nel caso in cui il soggetto che partecipa all'operazione – dal lato **attivo** o dal lato **passivo** – sia un soggetto che abbia adottato il c.d. regime dei **contribuenti minimi (D.L. 98/2011)** oppure che abbia adottato il **regime forfettario (L. 190/2014)**. In altri termini, per tali soggetti, le regole applicative sono quelle **“ordinarie”**.

Le operazioni per le quali, in ogni caso, tali soggetti devono prestare attenzione sono le c.d. **operazioni intracomunitarie**.

In particolare, in presenza di **cessioni intracomunitarie** nei confronti di soggetti passivi Iva “stabiliti” in altro Paese della UE, il contribuente minimo italiano **non effettua un'operazione intracomunitaria**, ma **un'operazione interna senza diritto di rivalsa** e sulla fattura deve indicare sempre la seguente dizione **“Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007). Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011”**. In tal caso, il minimo **non dovrà comunque procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni**.

In caso di **acquisti intracomunitari** di beni il contribuente minimo **ha l'obbligo di procedere all'iscrizione al VIES ed integrare con l'Iva** le fatture relative agli acquisti intracomunitari. Ne consegue che in tali casi si dovrà procedere al **versamento dell'Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello** di effettuazione delle operazioni in quanto **l'Iva sugli acquisti non è detraibile**. Inoltre, il minimo dovrà procedere alla presentazione degli **elenchi Intrastat beni**.

Per i **contribuenti forfettari – L. 190/2014** – il riferimento di prassi è rappresentato dalla [circolare AdE 10/E/2016](#). Con tale documento di prassi l'Agenzia ha stabilito che per tali soggetti è necessario operare una “macro” distinzione tra:

- **cessioni intracomunitarie;**
- **acquisti intracomunitari.**

Le **cessioni di beni effettuati** nei confronti di soggetti passivi Iva UE **non sono considerate cessioni intracomunitarie**, bensì **operazioni interne** e sulle fatture andrà indicata una dicitura che potrebbe avere il seguente tenore letterale **“Non costituisce operazione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, D.L. 331/1993”**, con conseguente **esenzione** dalla **compilazione dei modelli Intra**.

Per gli **acquisti intracomunitari** va operata un'ulteriore distinzione tra:

- **acquisti inferiori a 10.000 euro;**
- **acquisti superiori a 10.000 euro.**

Nel caso in cui gli **acquisti intracomunitari** siano di **importo inferiore ai 10.000 euro** nell'anno precedente e fino a quando, nell'anno in corso non è stato superato tale limite, **l'Iva deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario**. Quindi, per il soggetto acquirente italiano **non** sussiste l'obbligo di **iscrizione al VIES** e compilazione degli elenchi **Intrastat beni**.

Se gli **acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro** **l'acquisto è rilevante in Italia** secondo le regole ordinarie degli **acquisti intracomunitari**, di conseguenza, l'acquirente italiano deve:

- **iscriversi al VIES;**
- **applicare il *reverse charge* in Italia** (indicando l'aliquota iva dovuta e la relativa imposta);
- procedere alla doppia annotazione nei registri Iva, senza diritto alla detrazione dell'imposta;
- **versare l'Iva dovuta entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Considerato che **l'Iva sugli acquisti** (e nel caso specifico acquisti intracomunitari) sia per i minimi che per i forfetari **risulta indetraibile**, con obbligo di riversamento della stessa entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, sembra ragionevole ritenere che **la mancata iscrizione al VIES non infici tali operazioni**, ma, anzi, agevoli l'operatività. Infatti, dal lato acquisti di beni intra-UE trova applicazione l'Iva del Paese UE di origine che, molto spesso, risulta inferiore rispetto a quella italiana (attualmente del 22%) **senza complicazioni per il riversamento** tramite F24 dell'Iva. Inoltre, in tali casi, si ricorda che **viene meno** dell'obbligo di compilazione degli elenchi **Intrastat beni**.

Si pensi ad esempio ad un soggetto forfetario che acquista un PC dalla Germania. In tal caso **se il forfetario è iscritto al VIES** riceverà fattura dal cedente tedesco **senza applicazione dell'Iva in Germania** con obbligo di **reverse charge in Italia**. Essendo l'Iva indetraibile il forfetario dovrà procedere a riversare l'Iva (nella misura ordinaria del 22%) in Italia entro il 16 del mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione.

Invece, **se il forfetario non è iscritto al VIES** riceverà fattura dal cedente tedesco con Iva in Germania nella misura attualmente del **19%**, **senza obbligo di riversamento Iva in Italia**. Di fatto in tal caso il forfetario **risparmia il 3% di Iva**, con agevolazioni dal punto di vista operativo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)